



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 10 del 19/01/2009

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 2008, n. 2467

Procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione del provvedimento finale di autorizzazione relativa ad impianti alimentati da fonte eolica - Direttive delle procedure regionali nelle attività finalizzate al rilascio delle autorizzazioni uniche per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica. Integrazione.

Il Vice Presidente e Assessore allo Sviluppo Economico dott. Sandro Frisullo di concerto con l'Assessore all'Ecologia prof. Michele Losappio, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Settore Industria ed Energia e dal Dirigente del Settore Ecologia riferisce quanto segue:

Il decreto legislativo n. 387 del 29.12.2003 detta i termini per l'attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità. Tale decreto prevede il rilascio da parte della Regione dell'autorizzazione unica alla costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, con il coinvolgimento delle amministrazioni competenti, attraverso l'istituto della conferenza di servizi, di cui all'art. 14 della legge n. 241 del 7 agosto 1990.

La Regione Puglia, con DGR n. 1462 del 01 agosto 2008, ha approvato le direttive per migliorare l'armonizzazione delle procedure regionali nelle attività finalizzate al rilascio delle autorizzazioni uniche per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica.

In particolare, la citata delibera ha dettato le modalità di verifica del momento determinante della presentazione delle proposte di installazione di impianti eolici ai fini dell'inserimento dei progetti medesimi nell'ambito del periodo transitorio.

Allo stato risultano in istruttoria, presso il Servizio Ecologia, numerose richieste di Valutazione di Impatto Ambientale presentate a seguito di procedure di screening concluse con l'assoggettamento delle proposte a V.I.A.

Con riferimento a tali istanze, anche a seguito di un primo parere formulato dall'Avvocatura regionale, il Servizio Ecologia, con nota prot. n. 13100 del 23 settembre 2008, ha informato le società interessate, i Comuni ed il Servizio Industria di ritenere lo screening e la VIA come procedure distinte e, come tali, indipendenti dalla data di avvio l'una dall'altra. Tale impostazione porta a considerare le istanze di VIA incardinate al momento in cui vengono presentate, completamente svincolate dalla data di presentazione della procedura di screening e della relativa finestra temporale.

Con successiva nota n. 12909 del 17 novembre 2008 i dirigenti dei Servizi Ecologia ed Industria ed Energia, anche a seguito delle osservazioni formalizzate in alcuni contenziosi sviluppatisi sulla interpretazione di cui sopra e resa con la nota del Servizio Ecologia sopra citata, hanno chiesto all'Avvocatura regionale un approfondimento integrativo del parere precedentemente reso.

L'Avvocatura, alla luce delle considerazioni svolte e dell'esame della DGR n. 1462/2008, ha ritenuto di

integrare la propria posizione.

Il contenuto della nota n° 12909/2008 dei dirigenti dei Servizi Ecologia, Industria ed Energia e quello del parere integrativo reso dalla Avvocatura Regionale si intende qui espressamente richiamato.

Alla luce di quanto rappresentato si ritiene utile, nell'ambito dell'armonizzazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione di impianti di produzione da fonte eolica, fornire univoca interpretazione, per la puntuale applicazione del combinato disposto delle leggi e regolamenti regionali vigenti in materia nel senso di considerare il procedimento di VIA conseguente l'espressione di un parere di assoggettamento a VIA come un unicum procedimentale; ciò soprattutto in considerazione di quanto espressamente disposto dal comma 12 dell'art. 3 della legge Regionale n° 40/2007 che ha aggiunto, all'art. 10 Legge Regionale n° 17/2007, il comma 5 bis, che testualmente dispone: "Le procedure di VIA conseguenti alle istanze di cui al comma 5 e le procedure di VIA avviate con istanza presentata prima della data in vigore della presente legge, nonché le relative istanze di integrazione e variazione progettuale di interventi non ancora realizzati, anche se successive a tale data, sono di competenza della Regione".

COPERTURA FINANZIARIA

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4 comma 4, lettera f), della L.R. n. 7/1997.

Gli Assessori relatori, sulla base delle risultanze istruttorie, propongono alla Giunta Regionale l'adozione del seguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta degli Assessori;
- Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Industria ed Energia e dal Dirigente del Servizio Ecologia;
- A voti unanimi espressi nei termini di legge;

DELIBERA

- di fare propria la relazione degli Assessori proponenti il presente provvedimento, che qui si intende integralmente riportata;
- di approvare la integrazione delle Linee guida per migliorare la armonizzazione delle procedure regionali nelle attività finalizzate al rilascio delle autorizzazioni uniche per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica, approvate dalla DGR 1462/2008, inserendo dopo il paragrafo n. 2 il n. 2 bis) recante la seguente disposizione: "In ragione di quanto disposto dal comma 5 bis dell'art. 10 della Legge Regionale n° 17/2007 le procedure di VIA conseguenti ad eventuale determinazione di assoggettabilità adottata in esito alla relativa procedura di verifica restano soggette, anche ai fini dell'espletamento delle istruttorie di cui al Regolamento Regionale n° 16/2006, alla disciplina vigente al momento della presentazione del progetto ai fini della valutazione ambientale. Nel caso in cui in esito alla determinazione di assoggettabilità a VIA il proponente non abbia prodotto la

documentazione per l'effettuazione della VIA, gli Uffici provvedono a inviare la richiesta di produzione documentale al soggetto proponente, espressamente avvertendo che, trascorsi gg. 30 dalla richiesta, il mancato deposito di quanto richiesto comporterà la dichiarazione di inammissibilità della originaria istanza”;

- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul sito Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola
